

sale — ossia la possibilità che siano nominati alle più alte cariche dello Stato soggetti sottoposti a misure cautelari personali — l'emendamento si risolve, in sostanza, in una sorta di provocazione istituzionale, che francamente non ritengo ammissibile.

Per il complesso di queste ragioni, vorrei rivolgere all'onorevole Fanfani la preghiera di ritirare il suo emendamento.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, trattandosi di emendamento che non è patrimonio esclusivamente mio personale ma è patrimonio di tutta l'opposizione in questo Parlamento ed di tutti coloro che ritengono che questo testo vada confrontato con le ragioni anche dell'etica profonda della normazione, io ritengo che una decisione di questo tipo debba essere frutto di un approfondimento per il quale le chiedo di sospendere brevemente la seduta.

Se questo non è possibile, il mio diviamento è certamente contrario.

PRESIDENTE. Io mi auguro, anzi sono certo che lei ha perfettamente capito lo stato d'animo con cui il Presidente si è rivolto a lei.

Pertanto sospendo fino alle 18,20 la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. La seduta era stata sospesa con una mia preghiera rivolta all'onorevole Fanfani al quale credo sia corretto dare la parola.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, la debbo innanzitutto ringraziare per la cortesia usatami nella prospettiva che il problema potesse risolversi.

Prima di darle risposta desidero, però, svolgere alcune brevissime valutazioni, anche in relazione alla correttezza del mio operato parlamentare.

In un articolato incompleto, l'emendamento in questione si è reso necessario perché oggi nessuno di noi sa se, quando

questa legge diventerà operante nel nostro ordinamento — anche se taluni ritengono che lo sarà oggi stesso, domani o non sappiamo quando —, saranno posti in essere provvedimenti cautelari.

La seconda osservazione è relativa al fatto che noi abbiamo il dovere di disciplinare fattispecie astratte, non concrete: questo, infatti, è il nostro dovere di legislatori.

Quindi, nel momento stesso in cui ci poniamo di fronte ad una normazione da rendere allo Stato italiano, dobbiamo cercare doverosamente di renderla astratta, senza preoccuparci di coloro che immediatamente ne fruiranno: sotto questo profilo la norma è ineccepibile.

Signor Presidente, quanto al secondo comma — che nella sua esternazione è stato connotato come probabilmente improprio o, comunque, foriero di alcuni dubbi —, esso è stato così scritto perché, in realtà, questa norma, prevedendo la sospensione del processo e non disciplinando contemporaneamente gli effetti della stessa nei confronti degli altri coimputati, correva il rischio di essere, da un lato, equivoca — e rimarrà tale — e, dall'altro, di prestarsi a diverse interpretazioni attraverso il richiamo all'articolo 304. Il quinto comma di tale articolo, infatti, prevede che le disposizioni sulla sospensione non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi; in questo modo, quindi, si è voluta dare corretta disciplina ad un fatto non previsto in questa norma.

È ovvio, infatti, che i processi possono interessare complessivamente più imputati, com'è anche ovvio che, se non si disciplina l'effetto della sospensione — che opera in virtù di un fattore soggettivo, cioè la qualifica di uno dei soggetti del procedimento in relazione agli altri soggetti che tale qualifica non rivestono —, evidentemente si è fatto un cattivo servizio.

Signor Presidente, dopo essermi consultato, rispondo al suo invito annunciandole che non posso ritirare il mio emendamento 1.70.

PRESIDENTE. Anzitutto, vorrei dare atto all'onorevole Fanfani della sua correttezza parlamentare che è totalmente fuori discussione, inoltre intendo personalmente ringraziarlo della cortesia.

Poiché lei insiste per la votazione del suo emendamento, vorrei però ribadire tutte le perplessità che ho sopra manifestato circa la sua ammissibilità.

Data l'estrema delicatezza dell'argomento e per il fatto che il progetto di legge verte su una materia che riguarda anche la carica che io stesso attualmente rivesto, ritengo in via eccezionale, ai sensi degli articoli 41 e 89 del regolamento e richiamandomi ad autorevoli precedenti, di chiamare l'Assemblea a deliberare sull'ammissibilità dell'emendamento.

Ribadisco il carattere eccezionale di tale procedura, posto che so bene che esiste una lunga tradizione in base alla quale le decisioni procedurali sono assunte direttamente dal Presidente. Richiamo, tuttavia, all'attenzione, alla sensibilità istituzionale di tutta l'Assemblea le particolari circostanze alle quali si riferisce questo emendamento. Chiamerò, pertanto, l'Assemblea, ai sensi delle norme regolamentari sopra richiamate, a decidere con voto per alzata di mano.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Contro?

LUCIANO VIOLANTE. No, per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, comprendo la difficoltà in cui lei si trova e credo che si tratti di una questione che tutti comprendono. Vi è, comunque, un punto di particolare delicatezza: credo che, da quando nel nostro paese vi è il sistema maggioritario, questa norma non sia mai stata applicata, ma per una ragione chiara. Quando vi era il sistema proporzionale, era evidente che, in momenti di particolare difficoltà, il Presi-

dente della Camera rimettesse all'Assemblea decisioni di questo tipo (credo sia accaduto una volta, se non ricordo male, al Presidente Iotti).

Da quando vi è il sistema maggioritario, il Presidente non ha mai rimesso all'Assemblea tali decisioni per un problema di tutela di se stesso e delle minoranze. Vi sono responsabilità che attengono alla carica che lei attualmente riveste.

Comprendo bene che si tratta di responsabilità difficili e che il tema che ci troviamo di fronte è scabroso. Tuttavia, signor Presidente, la prego, se possibile, naturalmente, di rivalutare la decisione perché, in un sistema maggioritario, rimettere alla maggioranza la decisione sull'ammissibilità di un emendamento stride profondamente con le funzioni di garanzia del Presidente e con l'equilibrio tra maggioranza ed opposizione. Questa è la ragione per la quale mi permetto di insistere e le chiedo scusa per questo, ma lo faccio con rispetto, mi creda.

In legislature precedenti a volte è accaduto che si chiedesse il voto dell'Assemblea in ordine all'ammissibilità di emendamenti, ma ciò è stato rifiutato proprio per questa ragione: il Presidente deve, purtroppo, assumersi responsabilità anche difficili.

Le chiedo scusa, signor Presidente, se mi permetto (per tanti motivi, le chiedo scusa), ma ho l'impressione che in sistema maggioritario rimettere deliberazioni procedurali alla maggioranza dell'Assemblea strida con i principi cui prima ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, capisco perfettamente e debbo dire che trovo anche logiche le sue argomentazioni, ma sono confortato da numerosi casi in cui il Presidente, manifestando perplessità in ordine all'ammissibilità di emendamenti o di ordini del giorno o per la particolare delicatezza di valutazioni, in relazione alla materia trattata, ha ritenuto di non pronunciarsi direttamente sull'ammissibilità e di rimettere tale decisione all'Assemblea.

So bene che esiste un regolamento che attribuisce questa facoltà al Presidente il

quale ha, peraltro, ribadito — l'ho detto precedentemente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Fanfani — che si tratta di una decisione di carattere eccezionale perché la normalità è l'assunzione diretta di questa decisione da parte del Presidente.

Aggiungo anche — lo voglio dire per tranquillità e serenità dell'Assemblea — che al principio dell'assunzione delle responsabilità mai sono venute meno e mai intenderò venire meno in futuro. In questa circostanza, anche per il fatto che il provvedimento riguarda alcune figure istituzionali tra cui il sottoscritto, intendo sottoporre la decisione alla valutazione dell'Assemblea.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che nello scambio di opinione tra l'onorevole Violante e lei, con un profilo istituzionale molto alto, chiaro ed anche onesto, siano emersi i termini della questione. In buona sostanza, lei avverte il peso morale di una qualche coincidenza fra la decisione che deve assumere ed il fatto che in questo provvedimento il Presidente della Camera, che non è un'entità astratta, ma una persona, sia direttamente interessato. E quindi, con spirito pubblico e disinteresse totale, lei si vuole fare carico di questa condizione, chiedendo all'Assemblea in via, come ha detto (ed io sono perfettamente d'accordo con lei e la ringrazio), del tutto eccezionale e straordinaria, non solo di venire meno ad una prassi che ha instaurato, nel senso di assumersi, nel bene e nel male, dal mio punto di vista, le sue responsabilità, ma anche perché fa in modo che questa decisione sia di profilo assolutamente trasparente.

Tuttavia, signor Presidente, lei deve anche comprendere che le argomentazioni del presidente Violante sono argomentazioni, vi consenta, di pari alto profilo istituzionale e sono strettamente interpretative della natura della nostra Repubblica

che anche per le sue decisioni, oltre che quelle del giudizio che sovente dà il Presidente del Consiglio rispetto al Parlamento, sta alquanto debordando da quella che la Costituzione in maniera armonica, con pesi e contrappesi, ha identificato quando i costituenti hanno determinato l'architettura istituzionale del nostro paese.

Il sistema maggioritario cioè non ha risolto la contraddizione di un contrappeso nell'architettura istituzionale talmente forte da controbilanciare non soltanto il peso della Presidenza del Consiglio eletta attraverso questo sistema, ma anche della sua maggioranza parlamentare. Dunque, il presidente Violante, che è stato molto più bravo ed anche più conciso rispetto al sottoscritto che invece fatica, non poteva non dare a lei la responsabilità della decisione, perché nel sistema maggioritario rimettersi all'Assemblea significa in pratica che lei ha già deciso, perché è evidente che la maggioranza presente in questa Assemblea, che tiene in modo particolare, tralasciamone i motivi, non può che votare perché sia giudicato inammissibile questo emendamento.

È evidente che se questo emendamento, con il voto segreto, dovesse, perché è possibile che accada, « passare », il provvedimento tornerebbe al Senato ed occorrerebbero altri trenta giorni per l'approvazione definitiva. Salterebbero così alcuni obiettivi che la maggioranza intende cogliere.

Signor Presidente, lei si trova in una difficile situazione, e non intendo « caricarla » più di tanto, perché da un punto di vista umano ed istituzionale sono solidale con lei, perché in questo momento si deve far carico più delle ragioni alte del sistema istituzionale che non di quelle particolari condizioni che la spingono, con onestà e trasparenza, a rimettere all'Assemblea una decisione.

Penso che in questo momento una riflessione, anche soltanto per mezz'ora, presso la Giunta per il regolamento possa in qualche modo sostenerla nella decisione; se fosse possibile, si potrebbe trovare una soluzione, magari quella di vo-

tare segretamente, se proprio non vuole decidere, per l'ammissibilità o meno. Allora, vi sarebbe un contemperamento delle esigenze della maggioranza dell'opposizione e noi potremmo, anche grazie alla Giunta per il regolamento, trovare altre soluzioni. Atteso che si tratta di un precedente di grande rilevanza, penso che un attimo di riflessione non guasti!

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho molto apprezzato la sensibilità istituzionale con la quale il Presidente ha posto un problema ed ha anche espresso una valutazione circa la sua personale posizione su tale questione. Però ho anche apprezzato quello che ha detto il presidente Violante, in ordine all'altezza di una funzione che richiede, al di là delle impostazioni di carattere soggettivo, una valutazione che non può essere rimessa, nelle condizioni istituzionali e nelle realtà che ne derivano dal punto di vista dell'entità numerica parlamentare, ad una scelta che, spettando al Presidente, non è di questo o di quel gruppo, di questa o di quella opinione, ma di chi rappresenta la Camera nel suo complesso, in tutto l'arco in cui si realizza la rappresentanza popolare.

Io credo che lei debba fare il sacrificio della decisione. Noi abbiamo fiducia in lei e sappiamo che lei deciderà al di fuori delle impostazioni di carattere personale che, del resto, sono questioni che ogni volta altrimenti si potrebbero porre. Rimettere all'Assemblea quello che le compete normalmente significa introdurre un'eccezione che potrebbe essere, in altri casi, pericolosa. Io non le faccio una mozione di sentimenti; le voglio anche bene, ma non è questa la ragione per la quale la prego di decidere direttamente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Biondi.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei intervenire, molto brevemente, riprendendo anche quanto è stato detto dal presidente Violante e lo spirito con il quale ciò è stato detto, che mi sembra sia chiaro a tutti. Qui noi ci troviamo di fronte ad uno dei casi nei quali il nostro regolamento non tiene ancora conto in modo compiuto del cambiamento verificatosi nel nostro sistema elettorale. Siamo di fronte ad un caso di specie per il quale rimettere all'Assemblea la questione dell'ammissibilità di un emendamento è una decisione nel merito e, quindi, è già di per sé una alterazione dei rapporti che vi sono anche all'interno del regolamento tra pesi e contrappesi.

Credo si tratti di un'altra delle questioni da aggiungere — le faccio in questo senso una esplicita richiesta, signor Presidente — a quelle che dovremo esaminare nella Giunta per il regolamento, perché ritengo che questo punto sia estremamente delicato. Infatti, pur prendendo atto della sua sensibilità, quando ha fatto riferimento esplicito al fatto che si tratta di un'eccezione rispetto all'assunzione di responsabilità da parte sua, mi associo anch'io a quanto diceva il collega Biondi nel pregarla nuovamente di riconsiderare questa sua proposizione e, quindi, di decidere. Se lei, invece, insisterà in questa decisione, il nostro gruppo non parteciperà alla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, prima di tutto le voglio dire che capisco la decisione del suo gruppo, capisco il disagio dell'Assemblea. Mi dispiace, peraltro, non poter dare ad altri la parola perché non è previsto. Debbo dirle che assumo l'impegno di portare tale questione all'attenzione della Giunta per il regolamento, perché i due articoli a cui ho fatto riferimento sono presenti nel nostro regolamento, anche nell'epoca del sistema maggioritario.

Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'ammissibilità dell'emendamento Fanfani 1.70, che, ai sensi degli articoli 41 e 89 del regolamento, avrà

luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi. Chi ritiene l'emendamento ammissibile deve votare « sì », chi lo ritiene inammissibile deve votare « no ».

(Segue la votazione — I deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo non partecipano alla votazione e mostrano la scheda).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

L'emendamento Fanfani 1.70 è pertanto inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, credo che questa discussione abbia fatto intravedere con chiarezza, dietro la trama larga delle molte mistificazioni e anche di alcune menzogne, la sostanza di questo articolo 1, la sostanza di una norma che, di fatto, sancisce, introduce un privilegio. Mi permetterei di ricordare che gli italiani non amano i privilegi e neanche l'esercizio arrogante e protervo del potere, che magari temono, ma non amano.

L'articolo 1 è incoerente con il sistema costituzionale, quindi, con il sistema delle garanzie e delle immunità previste per i parlamentari, per il Capo dello Stato e per i ministri (un ragionamento, più volte, ripreso nella discussione) e contraddittorio rispetto ai principi costituzionali. I colleghi si sono riferiti, già durante la discussione delle pregiudiziali di costituzionalità, alla quantità di principi costituzionali che restano coinvolti ed offesi da questa norma.

La norma contenuta nell'articolo 1 è stravagante rispetto agli altri sistemi europei. Ecco una delle menzogne cui ho fatto riferimento precedentemente. Non esiste alcun sistema spagnolo, non esiste alcun sistema europeo, direi di paese occidentale, che abbia un meccanismo di

sospensione dell'azione nei confronti delle alte cariche dello Stato analogo a quello che voi, per legge ordinaria, pretendete di introdurre.

Ma è anche un provvedimento malfatto. Altri ne avete confezionati con la stessa approssimazione, ma questo è proprio malfatto. La difesa appassionata che, anche in quest'aula, è stata fatta del testo, sostenendo che vale esclusivamente dal momento in cui c'è un esercizio dell'azione penale che si concreta con la richiesta di rinvio a giudizio, vi espone alla critica di quanti, un giorno, forse molto presto, vorranno giovare di questa norma. Resta, quindi, aperta la possibilità, magari non per le cariche ora in vigore, ma per quelle che verranno, di essere sottoposti a perquisizioni domiciliari, ad intercettazioni telefoniche o addirittura all'arresto se non si è presidiati dalla garanzia prevista per i parlamentari. Quante volte abbiamo avuto Presidenti del Consiglio non parlamentari e, in ogni caso, il Presidente della Corte costituzionale non è mai parlamentare.

La proposta è anche sconsiderata perché mette in gioco — e se li gioca davvero, in un pari e dispari, in un testa o croce che meriterebbero questioni assai meno rilevanti — quell'onore, quella credibilità, quell'autorevolezza, quell'affidabilità che ciascuno di noi vorrebbe vedere incarnati da ciascun rappresentante delle istituzioni, anche da quelli delle istituzioni meno importanti, degli enti locali (ma, a maggior ragione, vorrebbe vederli incarnati e connessi all'esercizio di quella carica).

E poi è stata trascinata in questa condizione — lasciatemelo dire — un po' meschina di questa discussione parlamentare senza interlocuzione una questione che, invece, fa tremare le vene dei polsi dei costituzionalisti e che attiene ad altri fatti importanti.

L'onorevole Sgarbi, qui, oggi, ha sollevato più volte la questione dell'autorizzazione a procedere. Potrei sollevarne altre, sul modello di altri paesi europei. Avremmo potuto discutere di questo con

altri accenti, con altra responsabilità, con un'altra ambizione che, invece, voi svelate di non avere.

Credo vi sia anche un altro tratto, quello relativo alla consunzione che voi state operando, provvedimento dopo provvedimento, non tanto della pazienza delle opposizioni, tantomeno dei nostri argomenti, quanto di quell'immagine che avevate consegnato agli italiani di essere una destra liberale, all'altezza delle destre liberali che governano gli altri paesi e che su questo registro avreste voluto governare questo paese, compiendo quella che voi ritenevate incompiuta, ossia la costruzione di un sistema pieno di democrazie liberali. Penso alla consumazione della fiducia nei confronti dei vostri elettori e in particolare penso ai tanti elettori della destra, di Alleanza nazionale, ma anche a tanti elettori dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. Penso all'onorevole Ascierto che tante battaglie ha condotto in quest'aula sui valori della legalità e dell'onore. E penso ai tanti che hanno votato Alleanza nazionale anche per questo, per questa concezione antica, nobile, nobile del valore etico del ricoprire una responsabilità istituzionale e della necessità di apparire, oltre che di essere, persone degne del rispetto e della fiducia dei cittadini e degne di incarnare quelle cariche.

E penso anche ad un altro effetto di cui voi, forse, non v'accorgete; noi, invece, che siamo così attaccati a queste cose, ce ne accorgiamo. Non voglio qui evocare l'espressione biblica « In principio fu la parola », non mi voglio riferire al *Lógos*, che, come dire, è un'ipostasi, è in sé, ma a quella che è una convenzione, la prima convenzione che crea la relazione tra gli esseri umani, cioè il linguaggio.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma non mi ero accorta di avere esaurito il tempo a mia disposizione. Concluderò subito.

È come se avessimo consumato questa convenzione e, dunque, come se dire

strappo alla Costituzione, violazione dei principi costituzionali, incoerenza rispetto al sistema costituzionale e lesione dell'onorabilità e della credibilità delle alte cariche non abbia più nessun senso. Ma io non credo che siamo noi gli insensati; mi chiedo, anzi, se gli insensati non siate voi e se il danno che state facendo al paese ed all'ordinamento non corrisponda, in realtà, al danno che state facendo a voi stessi.

In ogni caso, il nostro « no » è tondo, pieno e compiuto di senso (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Finocchiaro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, viste le modalità della discussione che ha preceduto la votazione sull'ammissibilità dell'emendamento Fanfani 1.70, forzando un po' dal punto di vista regolamentare, approfitto di questa occasione per motivare la nostra astensione dal voto, che si è differenziata da quella del centrosinistra.

Vorrei spiegarne le ragioni perché, pur condividendo le argomentazioni qui espresse dal presidente Violante, nel senso che noi, in questa fase in cui vige il sistema maggioritario, avvertiamo il bisogno di qualche contrappeso, dal punto di vista giuridico, per limitare gli effetti di un'espansione della volontà della maggioranza anche rispetto ai livelli parlamentari, abbiamo voluto tenere in considerazione il fatto che, su questo provvedimento, era investita direttamente la sua persona e, quindi, ci poteva essere qualche elemento di difficoltà a decidere su una materia come questa.

Aggiungo, infine, che, se l'effetto di tutto ciò, da un punto di vista regolamentare, e qui viene la critica alle parole che lei ha usato, è quello di adeguare il regolamento al meccanismo maggioritario,

non solo dal punto di vista del contrappeso, dal punto di vista giuridico, ma riducendo le singole rappresentatività dei singoli partiti politici, è del tutto evidente che noi, su questo terreno, saremo sempre apertamente e fieramente contrari!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento, al quale ricordo che dispone di due minuti. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, brevemente, desidero ribadire la netta contrarietà all'articolo 1, così com'è stato modificato dal Senato, che ha introdotto questa norma che prevede l'immunità per le alte cariche istituzionali e che, in realtà, non ha nulla a che vedere con un dibattito serio e sereno su una questione che ha una sua rilevanza, ma serve unicamente a salvare Berlusconi dal processo in corso a Milano.

È una norma che, lo abbiamo detto, è fortemente caratterizzata da elementi di incostituzionalità. È una norma contro la quale i deputati Verdi voteranno convintamente contro per segnalare l'illegittimità di essa, ma anche la non condivisione di merito rispetto al testo (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	273
<i>Hanno votato no</i> ..	168).

Prendo atto che gli onorevoli Fanfani, Agostini, Iannuzzi, Meduri, Micheli, Ladu e Lolli che hanno erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbero vo-

luto esprimerne uno contrario, che le onorevoli Abbondanzieri e Rocchi non sono riuscite a votare e che avrebbero voluto esprimere un voto contrario, che l'onorevole Milanese ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole e che l'onorevole Mantini non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Violante 1.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, colleghi, vi prego di prestare un attimo di attenzione perché questo emendamento riguarda una questione abbastanza delicata dal punto di vista delle garanzie, riguarda le garanzie delle vittime del reato. In sostanza, oggi accade questo: quando la vittima è costituita parte civile nel processo e il processo si sospende, la vittima non può avere ragione del suo risarcimento del danno, e se trasferisce l'azione civile in un processo civile si sospende anche il processo civile. Facciamo un caso — se volete di scuola ma non tanto — di omicidio colposo da parte del parlamentare che poi assurgerà ad una di queste cariche; la vittima del reato non avrà mai diritto al risarcimento, anche perché oggi ho chiesto al presidente Bruno... Presidente se può garantire un po' di ordine in aula...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento Violante è un emendamento serio che si condivida o meno, per cui vi prego, è l'unica fatica di oggi... anche qui, nei banchi della Margherita, onorevole Fioroni... onorevole Ladu... onorevole Fanfani...

Onorevole Violante, prego.

LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, Presidente. Dicevo, quindi, che si tratta dei diritti delle vittime del reato. Ora, questa vittima del reato, con l'impostazione che c'è adesso, non avrà mai diritto al risarcimento del danno se non quando la famosa alta carica smetterà. Il punto è il

seguinte: si può dire però che il diritto non è sacrificato perché dopo cinque anni, dieci, quindici avrà diritto al risarcimento.

Ma voi sapete, colleghi, che cosa vuol dire avere il diritto al risarcimento subito o avere il diritto a risarcimento dopo cinque o sei anni. Se un padre di famiglia viene ammazzato per strada, la famiglia resta senza nulla.

Presidente, se mi permette, assumo un atteggiamento critico nei confronti di decisioni che lei ha assunto oggi e che sono del tutto contrarie agli indirizzi della Corte costituzionale in materia di diritto di difesa. Le cito le sentenze perché questo ragionamento non so se servirà qui, ma credo che servirà molto fuori: la sentenza n. 330 del 1994, la n. 530 del 1989, la sentenza n. 406 del 1993, la sentenza n. 354 del 1996. Tutte dicono che il ritardo nella garanzia del diritto della parte civile è una lesione del diritto di difesa. A questo proposito, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'ultima parte dell'articolo 75 del codice di procedura penale perché non prevedeva il caso in cui l'imputato fosse impossibilitato a partecipare all'udienza, avesse una impossibilità che si protrae nel tempo e non consentisse che il processo si svolgesse a suo carico ugualmente. In questo caso la parte civile vedeva sacrificata i suoi diritti. La Corte costituzionale ha detto che la parte civile può a quel punto agire civilmente e il processo civile non è sospeso. Cosa dice il nostro emendamento? Dice che, anche nei casi di cui stiamo parlando, la parte civile può trasferire l'azione civile in un processo civile e questo non si sospende. Cioè garantisce il diritto al risarcimento del danno alla vittima. È una norma di garanzia. Io capisco, colleghi, che qui c'è un'altra esigenza, quella di far presto, ma ho l'impressione che su una norma di questo genere — mi rivolgo a coloro che sono garantisti in quest'aula —, su un problema di questo genere non si possa essere garantisti soltanto nei confronti degli imputati, bisogna pensare anche alle vittime del reato, in un momento in cui la sicurezza dei cittadini è partico-

larmente in crisi ed è particolarmente richiesta una tutela del cittadino comune.

Allora, questa proposta di legge viola una serie di principi costituzionali di cui abbiamo parlato prima, a nostro avviso, ma certamente qui sacrifica in modo del tutto irragionevole il diritto delle vittime del reato, anche sulla base, ripeto, di quello che dice la Corte costituzionale. Vi chiedo di riflettere un momento colleghi e di vedere se ci sia possibilità di approvare questo emendamento; né vale, lo dico perché so che è stata fatta questa discussione in Commissione, richiamarsi ad un articolo successivo — credo sia l'articolo 82, se non ricordo male — del codice di procedura penale, il quale si applica ma soltanto nei casi in cui il processo penale non sia sospeso. Infatti, se leggete bene, alla fine si dice che la revoca è considerata implicita e vi è il trasferimento dell'azione dal processo penale al processo civile. Quindi, non si applica in questi casi. La disciplina dell'azione civile nei casi di sospensione del processo penale è dettata dall'articolo 75, ed è per questo motivo che è stato dichiarato incostituzionale nei casi di cui ho detto prima. Scusate, è un argomento un po' tecnico, ma se parliamo con le vittime del reato, ho l'impressione che l'argomento diventi improvvisamente politico (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entrerò nel merito della questione giuridica elegante — si dice così — che il presidente Violante ha voluto sottoporre all'Assemblea che, comunque, potrebbe avere elementi di contrarietà, ma lasciandola svolazzare, di solito, il procedimento civile presuppone una responsabilità penale accertata del risarcimento. Pertanto, tante volte potrebbe essere, comunque, in ogni caso, sospeso. Non a caso l'articolo 75 del codice di

procedura penale è formulato così. Ma, comunque, non è su questo che voglio fare disquisizioni dotte.

Voglio dire che abbiamo visto quest'Assemblea e prima le Commissioni impegnate su questo provvedimento. Come ha detto il Presidente della Camera, si è parlato di questo provvedimento su tutti i giornali, e lo stesso Presidente Casini ha definito serio l'articolo aggiuntivo Violante 1.01. Sicuramente, il Presidente della Camera con ciò non intendeva pensare che le altre proposte emendative fossero da meno: le proposte emendative presentate a questo provvedimento sono tutte serie.

MAURA COSSUTTA. La legge non è seria!

IGNAZIO LA RUSSA. Cosa volevi dire, Cossutta?

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, proseguiamo.

IGNAZIO LA RUSSA. La Cossutta voleva dire qualche cosa.

PRESIDENTE. Non facciamo polemiche.

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, lo dica alla Cossutta.

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta...

IGNAZIO LA RUSSA. Cossutta, per distinguerla dal più serio genitore (*Proteste dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.

IGNAZIO LA RUSSA. Onorevoli colleghi, che cosa ci volete fare: è una mia valutazione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno fa le valutazioni che vuole.

IGNAZIO LA RUSSA. Ed io considero più serio il padre. Tuttavia, quello che mi preme far presente è che il presidente Violante ci propone oggi lecitamente il suo articolo aggiuntivo 1.01; ebbene, se fosse davvero dettato dall'interesse di tutelare le vittime di un reato, le parti lese, allora dico all'onorevole Violante che ci ha pensato un po' tardi, perché vi è stata la prima lettura del provvedimento, vi è stato l'esame nelle Commissioni e in Assemblea, nonché l'esame al Senato. Invece, poiché questo articolo aggiuntivo giunge al nostro esame in questo momento, posso esprimere un giudizio politico sullo stesso, tale da definirlo un espediente per sperare di non fare approvare oggi il provvedimento al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*). Onorevole Violante, questa è la vera natura del suo articolo aggiuntivo 1.01! Pertanto, noi non siamo disposti a far finta di parlare di cose serie quando queste cose serie nascondono un obiettivo assai meno serio e, a mio avviso, un po' più meschino (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che occorra partire dalla considerazione, tenendo conto dei rilievi sollevati dall'onorevole Violante, che il fatto, del quale si discute con riferimento al provvedimento al nostro esame, è costituito da una sospensione del processo rispetto alla quale si tratta di determinare quali siano le conseguenze con riferimento all'azione civile già esercitata. A me pare che l'ipotesi, considerata dall'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, che è stata indicata con l'articolo aggiuntivo Violante 1.01 (articolo 1-bis), non riguardi il caso di specie. Noi discutiamo, infatti, di un processo penale sospeso rispetto alla sorte dell'azione civile; mentre il terzo comma dell'articolo 75 riguarda il caso in cui il procedimento penale continua e si è ritenuto di eserci-

tare l'azione civile quando il processo è in corso o quando è intervenuta la sentenza di primo grado. Pertanto, si tratta di una situazione completamente diversa da quella di cui ci dobbiamo occupare. Conseguentemente, chiedere con l'articolo aggiuntivo in questione che non si applichi l'articolo 75, comma 3, significa aver ritenuto che questa norma dovesse essere applicata — invece, non è applicabile — e che, quindi, dovesse farsi eccezione per il caso che ci occupa.

Se è vero questo, e se quindi la norma del caso che ci interessa non è il comma 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale, l'onorevole Violante poc'anzi ha fatto riferimento all'ipotesi della revoca della costituzione di parte civile fatta attraverso un atto espresso, ovvero tacitamente, o addirittura per una iniziativa dovuta al mero proponimento dell'azione davanti al giudice civile nel corso del processo penale.

Anche questo — che rappresenta un caso nel quale, intervenendo la revoca, può essere riesercitata l'azione civile davanti al giudice competente — è un caso che non ci occupa, poiché si tratta di una situazione che vede il processo penale continuare ad essere svolto.

Se è vero tutto questo, e quindi se i condizionamenti del processo civile provenienti dal processo penale intanto si verificano in quanto il processo penale continui, è evidente che la soluzione inversa deve essere prescelta nel caso in cui il processo penale rimanga invece sospeso, come nel caso che ci occupa.

Ne segue che, almeno per le letture immediate delle uniche disposizioni con le quali possiamo confrontarci, ci troviamo di fronte alla situazione di un processo penale sospeso, che fa rivivere tutte le iniziative nel settore del processo civile, e che dunque lascia libero il soggetto danneggiato di esercitare la sua azione davanti al giudice civile senza incontrare i condizionamenti ed i limiti derivanti una volta dal comma 3 dell'articolo 75 ed un'altra dall'ultimo comma dell'articolo 82 del codice di procedura penale; cosicché, rivive il principio generale del parallelismo tra

l'azione penale da parte e l'azione civile dall'altra: un'azione penale sospesa per le ragioni che rinvergono anche dal provvedimento che ci occupa, ed un'azione civile che prosegue regolarmente il suo corso.

Per tale motivo, ritengo non soltanto che l'articolo aggiuntivo sia sbagliato, perché è stato fatto un riferimento normativo che non compete a questa fattispecie, ma che la normativa complessivamente considerata vada esattamente nella direzione voluta dall'opposizione, poiché l'azione civile potrà essere regolarmente esercitata, e non sarà disturbata dagli eventi derivanti o riguardanti il processo penale.

In questo senso, ritengo di poter offrire un parere ed un contributo alla soluzione di tale questione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le considerazioni molto precise dell'onorevole Violante, che in questo Parlamento ha spesso rappresentato il tema del risarcimento che dovrebbe essere garantito alla vittima.

Io vorrei richiamare alla sua funzione giurisdizionale, di quando era magistrato, il caso di Edgardo Sogno, il caso del senatore Andreotti (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*), cioè il risarcimento della vittima del magistrato che ha condotto un errore mortale (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*), che va da Cagliari a Calogero Mannino, a Musotto, ad una categoria di colleghi violati — Amodio, Battaglia —, arrestati dalla tua ideologia in nome di una illiberalità che, con l'articolo 416-bis, attribuiva l'essere mafiosi anche ai frati! Anche ai preti (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, volevo solamente aggiungere che il rilievo avanzato dal presidente Violante — sacrosanto sul piano sostanziale, poiché non si possono sacrificare anche i diritti dei privati nel processo penale, sia pure sull'altare di un principio validissimo, quale quello di salvaguardare le alte cariche dello Stato — è fondato.

Tuttavia, aggiungendo alcune considerazioni a quanto già affermato dall'onorevole Taormina, vorrei richiamare proprio alla cortese attenzione dell'ex giudice, onorevole Violante, un principio fondamentale che permea il nuovo ordinamento penale: a differenza del precedente, infatti, non vige più il principio *electa una via, non datur recursus ad alteram*; in questo caso, invece, è in gioco la salvaguardia del conflitto dei giudicati.

Ebbene, andando a revocare la costituzione di parte civile, così come prevede l'articolo 82, comma 4, del codice di procedura penale, quello che è un incidente nel processo penale (cioè, l'aver trasferito l'azione civile nel processo penale) viene ad essere recuperato, rimanendo assolutamente impregiudicata e salvaguardata, sia pure in corso di processo penale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ventura.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, vorrei rispondere al collega Taormina dicendo che l'emendamento è stato accolto e, da questo punto di vista, i rilievi mossi mi sono sembrati eccessivi. Vorrei dire all'onorevole Sgarbi, che è un ottimo critico d'arte, che legge poco. Basterebbe,

infatti, leggere cosa ha scritto Edgardo Sogno rispetto a ciò che ha fatto nel nostro paese e, in questa sede, vorrei dire che l'onorevole Violante si è comportato nella sua opera di magistrato in maniera seria, responsabile e degna (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

VITTORIO SGARBI. Ma quando mai! Ma quando mai!

Era una medaglia d'oro alla Resistenza! Ha fatto la Resistenza!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine! Lei ha svolto delle affermazioni e nessuno l'ha interrotta, così come nessuno deve interrompere l'onorevole Bielli che ha diritti almeno quanto lei!

VITTORIO SGARBI. Ma che interromperlo! È uno stalinista!

PRESIDENTE. Se questa è la sua concezione, vuol dire che non ci siamo!

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dall'onorevole La Russa poc'anzi, vorrei dire che quando alla Camera abbiamo discusso questo provvedimento tale articolo non c'era e, quindi, onorevole La Russa, non potevamo sollevare la questione.

IGNAZIO LA RUSSA. Al Senato sì!

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, in quest'aula sono stati respinti tutti gli emendamenti che limitavano ad una volta soltanto la possibilità di sospensione del processo.

Interrogato più volte dal presidente Violante, il presidente Bruno ha dovuto specificare che non vi era ragione di ritenere che il testo contenesse una pre-

visione di questo genere e che, al contrario, dovesse essere interpretato nel senso che se, dopo aver rivestito una carica, se ne rivestisse immediatamente dopo un'altra per la quale valga la sospensione, quest'ultima continuerebbe ad operare.

Quindi, possiamo dire che, alla luce del dibattito parlamentare e della stessa interpretazione autentica del relatore di questa norma, ci troviamo di fronte alla possibilità, se non addirittura alla probabilità, di una durata indefinita dei processi.

La questione è già stata affrontata dalla Corte costituzionale con almeno tre sentenze. Mi riferisco alla sentenza n. 354 del 1996, alla sentenza n. 406 del 1993 ed alla sentenza n. 330 del 1994. In tutte e tre le sentenze la Corte costituzionale afferma che è certo che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita e indeterminabile non possa non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile. Questa è l'affermazione che, *de relato*, rispetto alla sentenza del 1994, riferisce la sentenza del 1996. In senso assolutamente analogo si pronuncia l'ulteriore sentenza n. 406 del 1993 (*Una voce dai banchi del gruppo di Alleanza nazionale: Dov'è il richiamo al regolamento?*).

PRESIDENTE. Il richiamo al regolamento starà arrivando! Prego, onorevole Finocchiaro.

ANNA FINOCCHIARO. La Corte costituzionale dice, dunque, che vi è una violazione del diritto di difesa della parte offesa dal reato ogni qual volta vi è una stasi dovuta a sospensione del processo penale nella quale il soggetto danneggiato dal reato ha esercitato l'azione civile. Questo pregiudizio, che viene accertato dalla Corte costituzionale in almeno tre sentenze, con riferimento al principio di cui all'articolo 24 della Costituzione concernente il diritto di difesa, si pone anche nel nostro caso, visto che introduciamo un'ulteriore causa di sospensione del processo.

Peraltro, l'onorevole Violante ha già spiegato le ragioni per le quali comunque dobbiamo riferirci all'articolo 75 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, si avvii alla conclusione.

ANNA FINOCCHIARO. Ho concluso, signor Presidente.

Vorrei dire che ritengo di poter chiedere la votazione a scrutinio segreto su questo articolo aggiuntivo, esattamente in ragione del fatto che esso attiene ad un principio costituzionale incluso nella prima parte dell'articolo 49 del regolamento, ossia al principio di difesa.

Se si può aggiungere una valutazione, essa è la seguente. La costituzione di parte civile oggi nel processo penale non è soltanto mirante alla pretesa risarcitoria ovvero ad essere risarciti del danno materiale subito, bensì reca in sé anche l'interesse ad un accertamento della verità, un diritto all'accertamento delle verità, come peraltro i colleghi — se ne avranno la pazienza — potranno dedurre dai lavori preparatori della riforma del codice di procedura penale del 1989 (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, si è un poco ipervalutata la questione perché il terzo comma dell'articolo 75 del codice di procedura penale presuppone che la parte offesa si sia già costituita parte civile e, dopo la costituzione di parte civile nel procedimento penale, abbia attuato la sua iniziativa in sede civilistica. Mi pare che l'aver legato le due cose sia stata una scelta precisa della parte offesa.

Nella maggior parte dei casi il fatto avviene in termini completamente diversi: non ci si costituisce parte civile nel procedimento penale, ma si aziona in sede civilistica il proprio diritto. Dunque, nel caso in cui si fosse verificata la costituzione di parte civile giammai si sarebbe agito, se non in casi eccezionali, in sede civilistica. Lo strumento è semplice, onorevole Violante: lo detta il comma 4 dell'articolo 82 del codice di procedura pe-

nale, secondo cui « La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile ». Mi si insegna che la revoca della costituzione di parte civile è un atto unilaterale recettizio: basta averlo comunicato all'autorità giudiziaria. Allora, se ci si è costituiti parte civile e non si è adita la sede di carattere civilistico la revoca automaticamente comporta la possibilità di rivolgersi al giudice in sede civile e di tutelare i propri diritti a prescindere dalla sorte del procedimento penale.

Si tratta di pochissimi casi: difficilmente mi sono imbattuto in una parte offesa che, dopo essersi costituita parte civile, abbia azionato la sede civilistica se non dopo l'esecutività della sentenza. In ogni caso, vi è una stretta connessione tra le due cose. Dunque, ritengo che quello posto sia un falso problema che si è voluto ipervalutare. Forse, ha ragione l'onorevole La Russa affermando che le vostre insistenze tendono a bloccare l'approvazione del provvedimento.

ANNA FINOCCHIARO. No !

PRESIDENTE. È stato chiesto dall'onorevole Finocchiaro il voto segreto sull'articolo aggiuntivo Violante 1.01 che prevede la non applicabilità dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale nei casi previsti dall'articolo 1 del progetto di legge nel testo trasmesso dal Senato. Tale norma del codice di rito prevede che, qualora l'azione sia proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile resti sospeso fino alla definizione di quello penale.

La Presidenza ha valutato con massima attenzione la questione nei suoi vari aspetti ed è pervenuta alla conclusione di non poter accogliere la richiesta di scrutinio segreto. Al riguardo, ribadisco che le disposizioni regolamentari in materia di voto segreto sono di stretta interpretazione. Secondo i criteri enunciati dalla Giunta per il regolamento, il voto segreto deve ritenersi ammesso solo per le norme che, rispetto ai principi ed ai diritti costituzionali indicati dall'articolo 49, comma

1, introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o modifichino le condizioni sostanziali per l'esercizio dei diritti in questione.

Nel caso di specie l'articolo aggiuntivo attiene ad un profilo eventuale ed indiretto della disciplina sulla sospensione dei processi introdotta dal Senato e per esso si possono, in via generale, richiamare le considerazioni svolte a proposito dell'articolo 1 come configurato dall'altro ramo del Parlamento. Tale disposizione determina sotto il profilo processuale una situazione temporanea limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti interessati di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso rimanendo salvi i diritti delle parti.

Quanto al contenuto specifico dell'articolo aggiuntivo, il profilo che può venire in rilievo ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scrutinio segreto è l'eventuale incidenza sui diritti ad agire in giudizio di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione. Al riguardo, rilevo che l'articolo aggiuntivo si riferisce ad una fattispecie già prevista e disciplinata dal codice di procedura penale, limitandosi ad introdurre un'ulteriore ipotesi di esclusione della sospensione del processo civile.

Per essere chiaro, il codice di procedura penale già prevede alcuni casi in cui il processo civile non si sospende, nonostante non si sia concluso il processo penale in cui si sia costituita la parte offesa dal reato. L'articolo aggiuntivo aggiunge a questi un caso ulteriore e non introduce, dunque, una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente, in quanto non configura un nuovo istituto processuale per la tutela dei diritti della persona offesa dal reato. L'articolo aggiuntivo in esame non incide, dunque, su principi generali della legislazione in materia e pertanto, secondo i criteri interpretativi sopra ricordati, il voto segreto non è ammissibile.

Mi è stato fatto notare, dall'onorevole Violante in precedenza e dall'onorevole Finocchiaro adesso, che sulla questione della sospensione del processo civile, pre-

vista dal comma 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale... (*Commenti del deputato Finocchiaro*)... no, no, onorevole Finocchiaro, perché, se non sbaglio, alcune delle pronunce, a cui voi avete fatto riferimento, si riferivano ad un precedente rito e non a quello attuale. Per quello attuale, invece, è pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 354 del 1996, che ha dichiarato parzialmente illegittima la norma citata, con riferimento al caso dell'imputato permanentemente impedito a comparire, che non consenta che il dibattito prosegua in sua assenza, comprimendo così il diritto ad agire in giudizio della parte civile.

Richiamo tuttavia l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che la valutazione a cui è chiamata la Presidenza, a norma dell'articolo 49 del regolamento, sull'ammissibilità dello scrutinio segreto, è volta unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti che consentono di procedere a votazioni segrete, così come previste dal regolamento ed interpretate alla luce dei precedenti e della prassi applicativa. Esula, invece, dalla competenza della Presidenza la valutazione circa la compatibilità delle disposizioni oggetto della richiesta di voto segreto con norme e principi costituzionali.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Violante 1.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	501
Votanti	495
Astenuti	6
Maggioranza	248
Hanno votato sì	201
Hanno votato no ..	294).

(Esame articolo 3 – A.C. 185-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A – A.C. 185-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	503
Votanti	490
Astenuti	13
Maggioranza	246
Hanno votato sì	295
Hanno votato no ..	195).

(Esame di un ordine del giorno – A.C. 185-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 185-B sezione 3*).

Qual è il parere del Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Magnolfi n. 9/185-B/1.

PRESIDENTE. Onorevole Magnolfi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/185-B/1 non accettato dal Governo?

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del

giorno Magnolfi n. 9/185-B/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato sì 212

Hanno votato no .. 284).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Prendo, altresì, atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

***(Dichiarazioni di voto finale
— A.C. 185-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Sgarbi, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, mi scuso per le intemperanze in questa incandescente materia, che per ciò che concerne...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, già il tempo decorre e l'onorevole Sgarbi ha diritto a parlare senza essere disturbato. Vi prego, quindi, di defluire dall'aula in silenzio. Onorevole Sgarbi, lei è un uomo da imprese difficili, può parlare.

VITTORIO SGARBI. ...che per ciò che concerne l'articolo 2 nell'estensione controllata della libertà di parola garantita ai parlamentari, con voto anche della sinistra — per ciò che concerne, quindi, dichiarazioni relative alle funzioni parlamentari e

politiche, anche fuori di quest'aula —, mi costringerà a votare un testo, quanto all'articolo 1, totalmente scorretto e pericoloso per le sue conseguenze. Perché c'è un limite a tutto e c'è un limite, nel discutere in quest'aula dell'immunità parlamentare, all'interno di un articolo del quale si studia l'attuazione, nell'attribuire l'immunità parlamentare o l'insindacabilità parlamentare — ciò che pertiene al nuovo articolo 68 della Costituzione — anche a chi parlamentare non è, come il Presidente della Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica.

Si tratta di una evidente incongruità dell'articolo 1, che dovrebbe indurre ognuno a riflettere sull'opportunità di un dibattito più tranquillo ed equilibrato sul piano costituzionale rispetto a tali argomenti che investono i parlamentari, gli eletti dal popolo, per un articolo che considera il tema dell'immunità e dell'insindacabilità.

Allora, i risarcimenti cui facevo riferimento rispondendo all'onorevole Violante significano che i processi iniziati senza che l'Assemblea abbia potuto stabilire fino a che punto quelle dichiarazioni fossero lecite ed insindacabili, hanno portato a condanne, a danari dati prevalentemente a magistrati, ad arresti ingiustificati, a sospensioni dell'attività politica per decine di parlamentari innocenti e ingiustamente inquisiti.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI *(ore 19,25)***

VITTORIO SGARBI. Il tema di fondo è uno soltanto e costituisce l'unica soluzione che si possa sperare in questa vicenda nella discussione ventura, se questa si concluderà con un voto cieco per l'emergenza. Infatti, è difficile immaginare un momento di maggiore squilibrio di quello in cui il Presidente del Consiglio, ieri, chiede di essere interrogato a Palazzo Chigi per evitare fanatismi di sinistra e destra palesemente rappresentati in televisione e il tribunale gli rifiuta questa cortesia istituzionale. A quell'emergenza

necessita una risposta di legittima difesa che induce all'emergenza di questo voto.

In conclusione, ritengo che, dopo l'errore del 1993 che cancellò quell'immunità di cui oggi sentiamo tanto fortemente la carenza, una sola soluzione possa garantire il potere politico da abusi e intimidazioni, restituendo la parola a chi è stato costretto a tacere.

Che nessun processo per diffamazione, nessun processo giudiziario, nessuna inchiesta per le parole di un parlamentare possano essere incardinati prima che il Parlamento abbia valutato la loro legittimità! E il voto del Parlamento deve essere insindacabile, preliminare e definitivo.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...

VITTORIO SGARBI. Presidente, 30 secondi.

Se poi tale voto debba essere esteso anche ad altri reati — o, piuttosto, al loro sospetto (vedi articolo 416-bis) — che hanno avuto l'effetto immediato di paralizzare l'azione politica di un parlamentare (ad esempio, Misasi, Calogero Mannino, Andreotti e miriadi di altri), è materia che riguarda l'auspicabile risarcimento dell'articolo 68 nella sua configurazione originaria. Ma non si può più tollerare che questa Camera e la Giunta per le insindacabilità siano costrette a misurarsi con i capricci e la volontà di danaro di giudici che sbagliano e non tollerano di essere criticati e che, quando sbagliano, non pagano. Talché l'immunità tolta ai parlamentari è stata, di fatto, data ai magistrati.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che interverranno di attenersi ai tempi. Non sono intervenuto subito in quanto, essendo appena arrivato, ho posto in essere un'interpretazione bonaria del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bornacin. Ne ha facoltà.

GIORGIO BORNACIN. Signor Presidente, mi atterrò scrupolosamente al tempo che ho a disposizione. Ringrazio la

Presidenza di avermi concesso l'opportunità di intervenire nonché il presidente del mio gruppo, onorevole La Russa, che mi ha consentito di farlo a titolo personale.

Voglio subito precisare che intendo esprimere un voto favorevole su questo provvedimento. Non mi sono mai occupato di giustizia se non come politico, come parlamentare, come cittadino e con la sensibilità che questi temi richiamano ad ognuno di noi che rappresentiamo i cittadini e che svolgiamo un mandato grazie ai voti che abbiamo ricevuto dagli elettori.

Nel corso degli interventi svolti nella mattinata dall'opposizione — forse dall'onorevole De Simone — ho sentito parlare di immunità trasformate in privilegi.

Sono un parlamentare: non voglio privilegi ma non voglio neppure, alcune volte, per la mia collocazione politica, essere sbattuto in prima pagina, senza aver commesso assolutamente nulla. Mi riferisco ad un articolo di questo provvedimento, l'articolo 6, in cui si dice: « Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate ... » e così via. Ebbene, a me è capitato, in questi giorni, di avere la sfortuna di incappare in una telefonata ad un indagato per una vicenda che riguarda il comune di Sanremo. Non ho alcun avviso di garanzia, non sono indagato, non ho commesso alcun reato, se non quello — se si tratta di reato — di aver segnalato una persona ad un indagato, non sapendo che era un indagato: cose che credo tutti i parlamentari facciano più di una volta al giorno. Ebbene, mi sono ritrovato con l'intercettazione telefonica pubblicata sui giornali, sotto il titolo « Tangenti e canzoni », con tanto di foto. Mi sono ritrovato su un giornale nazionale di oggi, che pubblica le registrazioni, parola per parola — su un giornale nazionale —, non avendo commesso alcun reato e non essendo indagato.

MARCO RIZZO. Ma chi se ne importa!